



NewsLetter

2024

Roma, 3 aprile 2024

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 06 - 2024 del 3 aprile

Tra gli argomenti trattati:

- *Regolamento UE sull'uso dei gas fluorurati*
- *Nuovo regolamento UE sull'uso delle sostanze dannose per lo strato di ozono*
- *Modernizzazione Doganale nell'UE: Introduzione del Sistema PoUS*
- *Implementazione di nuove soluzioni software per la gestione delle quote di contingente tariffario*
- *L'assegnazione delle quote di contingente tariffario durante le festività*
- *Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"*
- *"Il Doganalista" n° 1/ 2024 è online!*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Regolamento UE sull'uso dei gas fluorurati . 2	
Nuovo regolamento UE sull'uso delle sostanze dannose per lo strato di ozono..... 3	
Modernizzazione Doganale nell'UE: Introduzione del sistema PoUS..... 4	
Implementazione di nuove soluzioni software per la gestione delle quote di contingente tariffario..... 5	
L'assegnazione delle quote di contingente tariffario durante le festività..... 6	
Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti" 6	
"Il Doganalista" n°1 / 2024 è online! 8	

OSSERVATORIO DOGANALE



Regolamento UE sull'uso dei gas fluorurati

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'avviso del 19 marzo comunica che è stato pubblicato il 20 febbraio 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L, il [Regolamento \(UE\) 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio](#) datato 7 febbraio 2024, riguardante i gas fluorurati a effetto serra.

Tale regolamento modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, introducendo una serie di disposizioni essenziali volte a:

- Normare il contenimento, l'uso, il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra, nonché le misure accessorie quali certificazione e formazione, includendo l'impiego sicuro di tali gas e di sostanze alternative non fluorurate;
- Imporre condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la fornitura successiva e l'uso di gas fluorurati a effetto serra, nonché di specifici prodotti e apparecchiature che li contengono o dipendono da essi;
- Stabilire condizioni per specifici utilizzi dei gas fluorurati a effetto serra;

d) Definire limiti quantitativi per l'immissione sul mercato degli idrofluorocarburi;

e) Istituire norme in materia di comunicazione.

Il regolamento menzionato si applica ai gas fluorurati a effetto serra, singolarmente o in miscele, nonché ai prodotti, alle apparecchiature e alle loro parti che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi.

Per assicurare l'implementazione di tali disposizioni, la Commissione ha aggiunto nuovi certificati nella banca dati TARIC, specificato nella tabella allegata. È responsabilità dell'operatore economico compilare correttamente la dichiarazione doganale.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Nuovo regolamento UE sull'uso delle sostanze dannose per lo strato di ozono

Il 28 marzo 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato che il [Regolamento \(UE\) 2024/590 del Parlamento e del Consiglio](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

Europea, serie L, il 20 febbraio 2024, è in vigore.

Questo Regolamento sostituisce il precedente Regolamento (UE) 1005/2009 e riguarda le sostanze dannose per lo strato di ozono stabilisce norme riguardanti la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, stoccaggio e utilizzo delle sostanze che danneggiano lo strato di ozono, nonché le pratiche di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di tali sostanze. Inoltre, prevede disposizioni sulla comunicazione delle informazioni relative a queste sostanze e regola l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione, la fornitura e l'uso di prodotti e apparecchiature contenenti o dipendenti da tali sostanze.

Tale regolamento si applica alle sostanze dannose per lo strato di ozono elencate negli allegati I e II, nonché ai loro isomeri. Per facilitare l'attuazione di tali disposizioni, la Commissione ha introdotto nuovi certificati nella banca dati TARIC allegati di seguito.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Modernizzazione Doganale nell'UE: Introduzione del sistema PoUS

Con la circolare n. 7 del 2024 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che dal 1° marzo 2024, è attiva la prima fase del sistema elettronico transeuropeo chiamato "PoUS - Proof of Union Status", sviluppato e gestito dai Servizi tecnici della Commissione Europea.

Questo sistema sostituisce la procedura cartacea precedente ed è progettato per la verifica della posizione unionale delle merci e la gestione dei documenti T2L/T2LF.

Il PoUS agevola lo scambio standardizzato di informazioni tra operatori economici e autorità doganali, oltre che tra le autorità doganali dei vari Stati Membri. Il suo obiettivo è dimostrare la posizione unionale delle merci che temporaneamente lasciano il territorio doganale senza transitare al di fuori di esso.

Questo sistema semplifica notevolmente la gestione delle prove dello status unionale delle merci, consentendo alle Autorità doganali di tutti gli Stati Membri di accedere facilmente ai dati e ai documenti. Inoltre, ottimizza la tracciabilità e la trasparenza delle informazioni, riducendo i rischi e i costi associati alle frodi che non sarebbero rilevate con le procedure cartacee. Infine, offre la possibilità di migliorare il monitoraggio della posizione doganale delle merci in diverse procedure doganali.

Per quanto riguarda il rilascio del documento T2L/T2LF, diversi soggetti possono emetterlo. Gli emittenti autorizzati non richiedono convalida, ma solo registrazione, dimostrando di soddisfare i requisiti doganali.

Il richiedente è colui che emette le prove o assume la responsabilità con la dogana, mentre il rappresentante gestisce le formalità doganali su indicazione del richiedente.

Le modifiche regolamentari hanno definito l'ufficio doganale competente a ricevere la domanda per la qualifica di emittente autorizzato "ACP". Nonostante ciò, il principio generale del CDU attribuisce la competenza all'ufficio doganale nel luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente. L'ufficio doganale competente deve specificare nella decisione ACP le prescrizioni necessarie per rispettare le condizioni specifiche.

Per quanto riguarda il procedimento elettronico, gli operatori economici trasmettono le richieste di convalida o registrazione dei documenti T2L/T2LF compilando un modulo sul portale PoUS - STP. Il sistema PoUS gestisce la richiesta, verificandone la coerenza e consentendo al funzionario doganale di convalidare o respingere la richiesta sul portale PoUS - BO. Gli operatori economici ricevono la conferma tramite il portale PoUS - STP.

Per quanto riguarda i controlli, attualmente il sistema PoUS non è collegato al sistema di analisi dei rischi dell'Agenzia delle Dogane (CDC), pertanto la decisione di effettuare controlli prima della convalida/registrazione è a discrezione del funzionario doganale. Questi controlli possono consistere nella verifica dei dati dei documenti T2L/T2LF e, in alcuni casi, nel controllo fisico delle merci. I risultati dei controlli vengono registrati nel sistema e, in caso di discrepanze non sanabili, la

richiesta viene respinta e l'operatore economico viene informato tramite il sistema.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Implementazione di nuove soluzioni software per la gestione delle quote di contingente tariffario

Con l'avviso pubblicato il 28 marzo 2024, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha annunciato l'implementazione di soluzioni software per consentire agli operatori economici di decidere se procedere con l'importazione di un'intera quantità di merce, parte di essa o rinunciare all'importazione, in base all'assegnazione delle quote di contingente tariffario da parte della Commissione UE.

Le nuove soluzioni consentiranno agli operatori di:

a) Richiedere la limitazione dell'importazione alla parte di merce assegnata, in caso di assegnazione parziale, oppure completare l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato con

l'applicazione dei dazi sulla quota non assegnata.

b) Rinunciare all'importazione in caso di assegnazione a zero, annullando la dichiarazione, oppure completare l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato e liquidare i diritti.

Per agevolare gli importatori, sono state previste alcune procedure, tra cui l'indicazione di un codice specifico nella dichiarazione doganale per segnalare l'intenzione di usufruire di questa facoltà.

In caso di assegnazione parziale o a zero, gli operatori possono richiedere modifiche o annullamenti della dichiarazione doganale, con diverse modalità a seconda dell'esito del controllo doganale. Le merci soggette a modifiche o annullamenti ritornano alla condizione antecedente alla dichiarazione di importazione, mentre se precedentemente vincolate al regime di transito, richiedono una nuova dichiarazione doganale.

Le procedure per gli Uffici doganali includono l'autorizzazione delle rettifiche delle dichiarazioni solo dopo i controlli necessari e l'esecuzione di adeguati vincoli doganali.

Infine, nel caso di assegnazione del 100% del quantitativo richiesto, l'Ufficio doganale procede allo svincolo senza richiesta da parte dell'operatore.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



L'assegnazione delle quote di contingente tariffario durante le festività

Con l'avviso del 29 marzo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che, sulla base della comunicazione imminente della Commissione europea sulle festività da marzo ad agosto 2024, non si procederà con l'assegnazione delle quote di contingente tariffario nelle seguenti date:

- 1° aprile (Lunedì dell'Angelo)
- 1° maggio (Festa del Lavoro)
- 9 maggio (Festa dell'Europa e dell'Ascensione)
- 20 maggio (Lunedì di Pentecoste)
- 15 agosto (Festa dell'Assunzione)

La Commissione ha precisato che l'assegnazione delle quote avverrà il 28 marzo (Giovedì Santo), il 29 marzo (Venerdì Santo) e il 10 maggio 2024. È da notare che le richieste di prelievo accettate il 1° aprile saranno assegnate il 3 aprile 2024.

Inoltre, in conformità con l'articolo 1.5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione del 31 gennaio 2019, che stabilisce misure di salvaguardia definitive per le importazioni di determinati prodotti di acciaio, dopo l'assegnazione, la Commissione identificherà le quote specifiche esaurite e introdurrà un periodo di blocco del contingente per le quote residuali e sotto-residuali dal 4 al 14 aprile 2024.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"

Il Meccanismo di Adeguamento delle Frontiere del Carbonio (CBAM) è una misura ambientale dell'UE finalizzata a sostenere gli obiettivi climatici dell'Unione, mirando a una diminuzione netta delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050.

Il CBAM si affianca al sistema EU ETS, rafforzato dal pacchetto "Fit for 55" dell'UE, dove gli operatori di impianti ad alta emissione di carbonio devono acquistare quote di emissione per ogni tonnellata di CO₂e emessa. Questo sistema si confronta con la mancanza di obblighi simili per i produttori al di fuori dell'UE, creando un vantaggio competitivo e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio..

Per mitigare questo rischio, i settori industriali dell'UE ricevevano quote gratuite nell'ambito dell'EU ETS. Con l'introduzione del CBAM, queste

assegnazioni gratuite verranno eliminate gradualmente. Il CBAM imporrà agli importatori di beni da paesi terzi di coprire costi del carbonio per le emissioni incorporate nei beni importati, allineandoli ai produttori dell'UE.

Il CBAM si applica a settori specifici a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Sarà introdotto in fasi: una fase transitoria dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 come periodo di apprendimento senza un adeguamento finanziario, seguita da un periodo definitivo dal 1° gennaio 2026, dove le emissioni incorporate saranno coperte da obblighi CBAM e l'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS verrà eliminata.

Il CBAM è concepito in conformità con le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e si applica uniformemente alle importazioni da tutti i paesi al di fuori dell'UE.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM)":
La normativa di riferimento - Ambito di applicazione - Disposizioni transitorie - Obbligo di comunicazione - Relazione CBAM - Registro Transitorio - Gestione delle Dichiarazioni
- **Modulo 2** "Introduzione al Registro CBAM e Gestione delle Credenziali degli Importatori":
Sanzioni - Il Dichiarante CBAM - La Domanda di autorizzazione - Calcolo delle emissioni incorporate - Registro CBAM - Il Certificato CBAM
- **Modulo 3** "Domande e risposte":
La nomina di più rappresentanti doganali indiretti - Importatore non stabilito e delega - Utilizzo dei valori

predefiniti - Come può tutelarsi il rappresentante indiretto - Da quando decorre l'obbligo del dichiarante autorizzato - La necessità di provare la quantità di carbonio dichiarato - Nomina di un delegato gestore impiegato - Importatore italiano rappresentante doganale indiretto - Soggetto extraunionale nomina più dichiaranti CBAM - Accesso al registro da parte di un delegato CBAM - Adempimenti di importazione di materiali soggetti CBAM - La manleva del dichiarante impiegato


Focus Internazionale - Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

Corso riconosciuto - Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali

Altre iscrizioni - I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l'iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito del CNSD](#). Altri soggetti possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all'indirizzo: info@cnsd.it

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



“Il Doganalista” n°1 / 2024 è online!

Si ricorda che, da quest’anno, “Il Doganalista”, rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

